

DECRETO LEGGE “FISCO E LAVORO”: MISURE FISCALI

7 Luglio 2021

Prorogata fino al 31 agosto 2021 la scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021; sospese, sempre fino al 31 agosto 2021, anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Con Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99, c.d. “Fisco e Lavoro” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021), recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. in vigore dalla medesima data”, in vigore dal 30 giugno, sono introdotte misure fiscali di interesse per le imprese che si riassumono di seguito.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione

Prorogata dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la scadenza relativa al periodo di sospensione (che partiva dall’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2021.

In particolare, si tratta delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
- avvisi di addebito emessi dall’INPS.

Viene, di conseguenza prorogata, fino al 31 agosto 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo - Sospensione

Prorogata dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la sospensione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.

Obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi - Sospensione

Prorogata dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti

dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Non sono, invece, prorogati la c.d. “rottamazione ter” ed il “saldo e stralcio”.

Si ricorda, quindi, che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

In ogni caso, il versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.